

Camera dei Deputati

Legislatura 13
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/03326
 presentata da **MASTELLA MARIO CLEMENTE** il **18/09/1996** nella seduta numero **54**

Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
PAGANO SANTINO	CCD-CDU	09/18/1996
LUCCHESI FRANCESCO PAOLO	CCD-CDU	09/18/1996
NOCERA LUIGI	CCD-CDU	09/18/1996
PERETTI ETTORE	CCD-CDU	09/18/1996
SCOCA MARIA CONCETTA	CCD-CDU	09/18/1996
DI NARDO ANIELLO	CCD-CDU	09/18/1996
DE FRANCISCIS FERDINANDO	CCD-CDU	09/18/1996
FRONZUTI GIUSEPPE	CCD-CDU	09/18/1996
OSTILLIO MASSIMO	CCD-CDU	09/18/1996
FABRIS MAURO	CCD-CDU	09/18/1996

Ministero destinatario :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO**MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA)**

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA), data delega **10/01/1996**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
BASSANINI FRANCO	MINISTRO, MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA)	08/07/1997

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 18/09/1996

INTERLOCUTORIO IL 01/10/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 07/08/1997

ITER CONCLUSO IL 30/09/1997

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ABROGAZIONE DI NORME, CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO, MEDICI, MEDICINA LEGALE, SINDACATI NEL PUBBLICO IMPIEGO

SIGLA O DENOMINAZIONE :

GEO-POLITICO :

L 1978 0833, DL 1992 0502, DL 1993 0517, AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE, AMMINISTRAZIONI (ARAN), L 1984 0222

TESTO ATTO

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: la legge n. 833 del 1978 ha ravvisato nelle funzioni medico legali una precipua competenza in ambito pubblico; l'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 ha previsto l'applicazione ai medici previdenziali dipendenti dell'INPS e dell'INAIL degli istituti normativi propri dei medici dipendenti del servizio sanitario nazionale; sono intervenute ulteriori norme relative ai medici del servizio sanitario nazionale con i decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993; sono in fase di conclusione i rinnovi contrattuali in sede Aran, e in particolare quelli dell'area dirigenziale del comparto enti pubblici non economici; risulta agli interroganti che in sede Aran si sostiene che tramite lo strumento dell'accordo contrattuale, sia possibile l'abolizione di specifiche norme di legge, quale, ad esempio, l'articolo 13 sopracitato, peraltro mai abrogate dal Parlamento; esisterebbero quindi irregolarità nell'operato dell'Aran che, quale ente sussidiario delle amministrazioni, non può in alcun modo arrogarsi prerogative non proprie, andando a pregiudicare legittimi interessi di migliaia di lavoratori; peraltro la norma in oggetto fu approvata dal Parlamento in risposta ad esigenze tuttora vigenti, di garanzia ed efficienza e a tutela di sostituzioni previdenziali pubbliche preposte all'accertamento delle invalidità -: quali interventi urgentissimi intendano adottare per cercare di riportare la azione di definizione contrattuale dell'Aran nella sua giusta sfera di competenza, che non può consistere nella definizione dell'efficacia di generali norme di legge. (4-03326)

RISPOSTA ATTO

In risposta ai quesiti posti dall'on.le interrogante va in primo luogo precisato che la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, introdotta con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 e con il decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, è caratterizzata fondamentalmente dalla "contrattualizzazione" del rapporto di lavoro pubblico, che il predetto decreto attua rimettendo un'ampia area della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti pubblici alle pattuizioni tra l'ARAN e la parte sindacale e restringendo notevolmente le materie riservate alla legge (tra queste, l'organizzazione, il reclutamento del personale, la responsabilità ed incompatibilità ed i diritti di libertà del lavoratore). Con il D.Lvo. n. 29 del 1993 è stata in particolare inserita tra le materie affidate al confronto tra le parti quella - precedentemente definita con legge - del trattamento economico e normativo, con la riserva che solo per le materie non contemplate nel contratto continuassero a restare in vigore le leggi preesistenti, comunque, ai sensi dell'articolo 72 del predetto D.Lvo, rese inefficaci al termine della seconda tornata contrattuale. I contratti collettivi sono stipulati, ai sensi dell'articolo 45 del D. Lvo 29/93, per comparti comprendenti settori omogenei o affini, con una autonoma area di contrattazione per il personale dirigenziale (articolo 46 D.Lvo 29/93). Nel caso di specie, va precisato che il personale di cui all'interrogazione fa parte del comparto degli Enti pubblici non economici il cui Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riunisce nella medesima area di contrattazione la dirigenza e le specifiche tipologie professionali. Il Contratto del comparto attualmente in vigore, stipulato in via definitiva l'11 ottobre 1996, a seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione approvata dal Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1996, secondo le procedure previste dall'articolo 51, comma 1, del citato d.lg.vo 29/93, ha come destinatari anche i medici legali degli enti previdenziali, coerentemente con gli atti e le direttive con cui il Governo ha definito gli interlocutori dell'ARAN nella negoziazione. Il C.C.N.L. del suddetto comparto, pubblicato nella G.U. del 4 novembre 1996, n. 187, nel disciplinare in via transitoria il trattamento giuridico ed economico del personale medico e veterinario (articolo 94) ha rinviato ad un successivo accordo tra le parti la definizione di una specifica disciplina che regolamenti compiutamente il rapporto di lavoro di dette figure professionali, con espresso riferimento alla disciplina contrattuale dell'area medica del Servizio Sanitario Nazionale ed ai decreti legislativi nn. 502/93 e 517/94, che costituiscono il fondamento, nel rispetto delle esigenze organizzative e funzionali, degli enti interessati. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 94 del CCNL, in data 23 gennaio 1997 è stato siglato un accordo fra le parti, attualmente alla registrazione della CdC, che prevede l'inquadramento di assistenti ed aiuti nel I livello dirigenziale e dei primari nel II livello dirigenziale. Nella sostanza, occorre evidenziare che - secondo l'impostazione seguita dall'ARAN nel sistema del d.lg.vo 29/93 - il mantenimento dell'equilibrio tra i trattamenti giuridici ed economici dei medici previdenziali e quello dei medici del S.S.N., finora assicurato attraverso il rinvio di cui all'articolo 13 della legge n. 222/84, risulta garantito anche mediante l'utilizzazione della contrattazione collettiva nazionale di comparto, unico strumento istituzionale idoneo a disciplinare gli interessi del personale appartenente alla pubblica amministrazione, com'è stato riconosciuto dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Corte dei Conti. Per quanto sopra detto, gli obiettivi ed i contenuti dell'articolo 13 della legge n. 222/84 - la cui disapplicazione non è affatto disposta dall'articolo 96 del contratto - si stanno realizzando proprio con l'attuazione del già citato articolo 94 del C.C.N.L. dell'11 ottobre 1996. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Bassanini.